

DICHIARAZIONE

Agricoltura di montagna

Le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi,

in conformità alla Convenzione del 7 novembre 1991 per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) e in applicazione del Protocollo Agricoltura di montagna, in base ai quali si sono impegnate ad assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile (economico, ecologico e sociale) del territorio alpino,

coscienti della propria responsabilità di salvaguardare, nell'interesse generale, la gestione dei paesaggi antropizzati tradizionali e un'agricoltura adatta ai siti e rispettosa dell'ambiente, nonché di incentivarle tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose,

consapevoli del fatto che il territorio alpino, con la sua ricchezza di risorse naturali, le sue risorse idriche, il suo potenziale agricolo, il suo significato storico e culturale, il suo valore di spazio europeo di vita, attività economiche e ricreative, nonché per le vie di transito che lo attraversano, sarà anche in futuro d'importanza vitale, particolarmente per la popolazione locale, ma anche per quella di altre zone,

convinte che la popolazione locale debba essere in grado di definire le proprie prospettive di sviluppo sociale, culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale,

convinte che gli interessi economici debbano essere conciliati con le esigenze ecologiche, nel rispetto delle peculiarità delle singole regioni, nonché del ruolo centrale dell'agricoltura,

in considerazione del significato che da sempre ha avuto l'agricoltura nel territorio alpino e dell'indispensabile contributo con cui, anche in futuro e particolarmente nelle zone montane, questo settore economico concorrerà, come mezzo di sostentamento fondamentale, al mantenimento di un'adeguata densità di insediamenti, all'approvvigionamento alimentare della popolazione, alla produzione di prodotti tipici di qualità, alla conservazione e alla cura del paesaggio antropizzato, tra l'altro anche per la sua valorizzazione turistica, alla difesa del suolo contro erosione, valanghe e inondazioni,

consapevoli che metodi e intensità di gestione agricola esercitano un'influenza determinante su natura e paesaggio e che il paesaggio antropizzato, coltivato in modo sostenibile, riveste una funzione essenziale come habitat per flora e fauna alpine,

riconosciuto che l'attività degli agricoltori è soggetta a condizioni più difficoltose di vita e di produzione, a causa delle caratteristiche topografiche e climatiche delle zone montane

convinte che determinati problemi possano essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedano misure comuni degli Stati alpini e che occorranò, in particolare, misure economiche e sociali di adattamento e di accompagnamento, a livello sia nazionale che europeo, affinché l'esistenza degli agricoltori e delle loro aziende nelle zone montane non sia messa in dubbio dall'applicazione di parametri esclusivamente economici,

nella consapevolezza che i progressivi mutamenti delle condizioni generali della politica agricola, provocati dalla globalizzazione, dai cambiamenti climatici e dall'evoluzione demografica, pongono l'agricoltura di montagna di fronte a grandi sfide di natura economica, ecologica e sociale, al cui superamento la politica agricola comune (PAC) deve contribuire in maniera determinante,

- perseguono una differenziazione delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in conformità alle diverse condizioni dei siti, un'incentivazione dell'agricoltura di montagna, tenendo conto delle naturali caratteristiche sfavorevoli dei siti, nonché un sostegno particolare alle aziende che garantiscono una coltivazione minima sostenibile in siti estremi,
- riconoscono la dimensione europea delle zone montane quale spazio di vita, di attività economiche e ricreative e di biodiversità, sostengono un solido 2° pilastro della PAC con misure adeguatamente finanziate, volte a fornire agli agricoltori di montagna un sostegno che consenta loro di attuare una gestione sostenibile, e approvano la possibilità di creare, nel suo ambito, un sottoprogramma "zone montane",
- si esprimono a favore di una coerente attuazione degli obiettivi e provvedimenti, previsti nel quadro della PAC, con una sufficiente flessibilità a livello nazionale e regionale, nonché della garanzia dei servizi sociali auspicati, affinché siano evitati conflitti di interessi,
- convengono che il contributo che l'agricoltura di montagna fornisce, nell'interesse generale, alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e antropizzato, alla biodiversità alpina e alla prevenzione dei rischi naturali, e che esula dal normale quadro degli obblighi, venga equamente compensato nel quadro di accordi contrattuali vincolati a progetti e prestazioni,
- si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per favorire l'impiego e la diffusione nelle zone montane ed in particolare sui alpeggi, di metodi di coltivazione adatti ai siti e in sintonia con la natura, nonché a tutelare e a valorizzare prodotti agricoli che si distinguono per i metodi di produzione tipici della regione, originali e rispettosi dell'ambiente,

- concordano che gli allevamenti adatti ai siti e limitati al terreno disponibile rappresentano una parte integrante essenziale dell'agricoltura di montagna, sia come fonte di reddito e di ricavo, sia come elemento che caratterizza l'identità paesaggistica e culturale,
- si impegnano a creare condizioni favorevoli di commercializzazione dei prodotti dell'agricoltura di montagna, a promuovere la realizzazione di nuovi e innovativi prodotti e sostengono l'opportunità di introdurre a livello di UE un marchio di protezione per i prodotti dell'agricoltura di montagna, evidenziando il diritto dell'uomo d'impostare i propri sistemi agricoli e alimentari,
- riconoscono la valenza tradizionale delle aziende familiari nell'agricoltura di montagna e, per sostenerle, si impegnano a promuovere la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito e di ricavo nelle zone montane, soprattutto nei settori connessi con l'agricoltura come l'economia forestale e la gestione sostenibile dei boschi, il turismo, il settore alberghiero e la ristorazione, l'artigianato, per la conservazione di aziende gestite a titolo principale o accessorio, in sintonia con la preservazione del paesaggio naturale e antropizzato e
- invitano le istituzioni europee, regionali e nazionali che si occupano del riassetto della Politica agricola comune (PAC) ai diversi livelli decisionali a tenere sufficientemente e adeguatamente conto degli obiettivi dell'agricoltura alpina previsti dal Protocollo Agricoltura di montagna, che costituiscono, tra l'altro, parte integrante del vigente diritto europeo e a incentivare soprattutto i metodi di gestione attenti alla salvaguardia delle risorse e caratteristici del luogo e, considerata l'importanza delle prestazioni per la biodiversità e la cura del paesaggio alpini, a tenere contemporaneamente conto, a scopo di integrazione, anche delle richieste degli altri Protocolli della Convenzione delle Alpi